



Regione Umbria



Comune di Acquasparta
Provincia di Terni

**FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA**
di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019,
introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Tipologia progettazione "B"
(ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 27/12/2019, n. 160)

PROGETTO ESECUTIVO:
Messa in sicurezza della strada comunale Cimaforca-Macerino
(OPERA PUBBLICA) - Cod. CUP: G97H20000040006

Il Tecnico incaricato:

Geol. Simone Zucconi

Pres. Visione del R.U.P.:

Geom. Fania Cestellini

Titolo elaborato:

SCHEMA DI CONTRATTO

Rev.	Data	Descrizione	TAVOLA	SCALA
0	MAGGIO 2022	PRIMA EMISSIONE	15/01	-
1				
2				
3				

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n.....

COMUNE DI ACQUASPARTA

- Provincia di Terni -

**“CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE
CIMAFORCA-MACERINO”**

Codice CUP: G97H200000400006 - Codice CIG:

L'anno duemilaventi (202) il giorno (.....) del
mese di (.....) nella Residenza Municipale, avanti a me
....., Segretario del Comune di Acquasparta, e come tale
abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico-amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs.
18/08/2000 n.267, sono personalmente comparsi (oppure collegati in modalità
di video conferenza) i Signori:

1), nato a il,
domiciliato per la carica ove appresso, Responsabile dell’ Area Tecnica, il
quale interviene al presente atto nell’interesse esclusivo del COMUNE DI
....., C.F. - P.I., con sede in,
p.zza/via n. , che rappresenta in virtù di legge e del
Decreto Sindacale n.../202. con il quale è stato nominato Responsabile dell’
Area Tecnica del Comune di

2), nato a il .././.... e residente
nel comune di (..) in via n. .. - C.F.

....., domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell' Impresa, con sede legale in (..), via n. .. – C.F. e P.IVA, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola/A.T.I., di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.

Detti componenti, della cui identità personale, poteri e capacità giuridica io, Segretario Comunale, sono personalmente certo, (oppure previa esibizione a video del documento di identità personale), mi conferiscono l'incarico di rogare il presente atto, premettendo che:

- con delibera di Giunta Comunale n. del/...../202_ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di “.....” per un importo complessivo di €, di cui € per lavori a base d'asta (comprensivo di oneri della sicurezza per €, costi della sicurezza per € non soggetti a ribasso) ed € per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.del/...../202_ Veniva approvato il bando di gara, redatto dal Servizio Appalti e Contratti – Centrale Unica di Committenza della Provincia di

- che esperite le procedure di gara, come risulta dal Verbale di gara della Provincia di – Centrale Unica di Committenza, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del/202_ i

lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Impresa

(oppure in A.T.I.), per aver offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara del ..,.... %(.....), per un corrispettivo di € (diconsi euro/..), di cui € ed €

rispettivamente, per oneri e costi sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto IVA al .. % (.....), esclusa (l'appaltatore ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 93, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per la verifica di congruità dell'offerta);

- il Responsabile del Procedimento e l'Impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto in data/.../..., che si allega al presente atto sotto la lettera "A", del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Si dà atto che:

- è stata completata con esito positivo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, da parte della Centrale Unica di Committenza;

- è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Impresa ai fini della stipula del presente contratto, come D.U.R.C. prot. n. - scadenza validità/...../202....;

- che a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. in data/202. Rilasciata da

cod. Agenzia n. - per l'importo di €. (eventualmente

ridotto del 50% per effetto del possesso della ISO 9001 :2015 certificazione di qualità conforme alle norme europee. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrale e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1: Oggetto dell'appalto

1. La stazione appaltante come sopra rappresentata, affida all'appaltatore come sopra rappresentato, che accetta l'appalto relativo ai lavori “.....” da eseguirsi a misura.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste dal presente contratto, suoi allegati e da altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G. C. n. ... in data .././202., esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta formulata dal contraente appaltatore, oltre che in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e al D.P.R. n. 207/2010, nonché di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.:

-il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è

.....;

-il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è

Art. 2: Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad €. di cui €. per lavori ed €.11.416,60 per costi dei piani di sicurezza, oltre IVA.

2. Il contratto è stipulato a misura.

Descrizione categorie:

OG3. - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, opere complementari..... %

OS12-A - barriere stradali di sicurezza... %

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

Art. 3 – Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda al cronoprogramma dei lavori

Art. 4 – Contabilizzazione di lavori

1. Ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- a) libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- b) le liste settimanali (ove occorrenti);
- c) il registro di contabilità;
- d) il sommario del registro di contabilità;
- e) gli stati di avanzamento dei lavori;
- f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- g) il conto finale e la relativa relazione.

4. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 5 – Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera e la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'art. 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavoro sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In

caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sul valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii..

Art. 6 – Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per le motivazioni e con le procedure di cui all' art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile, per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

-con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e);

-con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del

progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 106;

c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione dagli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TEUE;

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza del lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.ii.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti, allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa stazione appaltante e in caso di mancato rispetto del termine assegnato la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario, nei modi previste dal D. Lgs. n. 50/2016 purché abbia i

requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

Art. 7 - Pagamenti

1. Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. è prevista l'anticipazione del prezzo, pari al 20%, da corrispondere nei modi e nei tempi indicati nello stesso articolo.

Non verranno concesse ulteriori anticipazioni sui pagamenti e sono vietate le cessioni di credito a mono che non espressamente autorizzate dal committente su motivata richiesta scritta.

2. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, come specificatamente previsto nel Capitolato speciale di appalto, art. 33 l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% di cui al comma 5 dell'art. 30 del Codice, raggiunga la cifra di €. 80.000,00 (euro ottantamila).

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente, ovvero delle somme dovute al subappaltatore, inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica il comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii.

5. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione dell'accettazione dell'opera, ai sensi del comma 2 dell'art. 1666 del codice civile.

Art. 8 – Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii.. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante accredito sui conti correnti corrispondenti a seguenti codici IBAN:

-.....

comunicati alla stazione appaltante.

L'appaltatore dichiara altresì che la persona delegata ad operare sui citati conti è il Sig. nato a

Il .././.... C.f.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara che il conto corrente suddetto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge per tutta la durata del contratto impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

Art. 9 – Termine per l'esecuzione – Penali

1. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le tempistiche previste nel art. 30 del Capitolato speciale d'appalto e nel cronoprogramma.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti e/o ordinati per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale giornaliera pari all' 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale.

Art. 10 – Sospensione e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione ed indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione della esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione di lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cause addotte affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone,

il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i limiti suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nei verbali di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avvisi all'ANAC.

4. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa on imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la direzione dei lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificato i motivi della sospensione e nel caso di sospensione parziale le opere sospese.

5. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena sono venute a cessare le cause della sospensione e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 11 – Obblighi assicurativi

1. Fa capo all'appaltatore la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori e delle

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. emessa in data/202. da – Agenzia codice agenzia n. polizza n., per un importo garantito di €., così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed €. per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare gli importi previsti nel bando di gara.

2. L'appaltatore del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,

impianti ed opere speciali di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.

ii., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare le percentuali previste nel bando di gara.

Art. 13 – Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e degli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle In materia di sicurezza dei cantieri e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. m. ii..

3. L'appaltatore nell'esecuzione delle opere è obbligato ad osservare scrupolosamente senza riserve ed eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo.

L'appaltatore, inoltre, contestualmente alla consegna dei lavori, depositerà presso il Comune un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori quale piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Detto Piano Operativo di Sicurezza (POS) formerà parte integrante del Piano di sicurezza e d Coordinamento.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione il POS e gli aggiornamenti alla documentazione presentata dallo stesso, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani

stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

I costi della sicurezza saranno liquidati a corpo o a misura, Per quanto riguarda la loro contabilizzazione, essendo previsti apprestamenti necessari per l'intera durata dei lavori che debbono essere liquidati in base ai mesi o ai periodi temporali delle fasi di lavoro di riferimento, nonché durante i periodi di sospensione lavori per qualunque causa autorizzate o obbligate, stante l'impossibilità di quantificare con precisione la durata, non verranno computati nei singoli S.A.L., ma nello Stato Finale e liquidati in fase di collaudo o regolare esecuzione.

Art. 14 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e nella zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o dalla concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari dei subappalti e

cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 15 – Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii..

L'appaltatore in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può istaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 16 – Oneri diversi

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 105 e 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

L'appaltatore si obbliga:

-a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

-a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali

subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove presente, assicurative ed antinfortunistici, nonché copia del Piano di sicurezza.

Art. 17 – Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di €..... oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si richiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e ss. mm. ii..

3. L'imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di €.....

Art. 18 – Allegati

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante:

-il capitolato speciale di appalto;

-computo metrico delle opere e della sicurezza, computo metrico della manodopera, elenco prezzi e tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo dell'opera;

-patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali approvato con deliberazione G. C. n. del .././20...

Art. 19 – Obblighi di comportamento

Ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di, approvato con deliberazione della G. C. n. del/...../.....

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario – appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore / collaudatore; soggetti terzi per il fornitore di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione di qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per

adempimenti procedurali; soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione o diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 67/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,

oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e la quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: dott. tel.: E-mail: P.E.C.:

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha lo obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi e alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che,

riconosciuto conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista con modalità di videoconferenza, con modalità di firma digitale ai sensi della lettera s) del comma 1, dell'art. 1 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il Responsabile del Servizio

L'Appaltatore

Il Segretario Comunale

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. pagine a video.

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto della lettera f) del comma 1 dello art. 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il Segretario Comunale